



# Università degli Studi di Messina

## SENATO ACCADEMICO Seduta del 28.8.2013 (ore 9,15)

\* \* \* \* \*

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, Presidente, il Pro Rettore Vicario, Prof. Emanuele Scribano, ed i Proff. Giuseppe Bisignano, Direttore del Dipartimento di Scienze del farmaco e prodotti per la salute; Giancarlo Cordasco, Direttore del Dipartimento di Scienze sperimentali medico-chirurgiche specialistiche ed odontostomatologiche; Domenico Cucinotta, Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e Sperimentale; Antonino D'Andrea, Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, informatica, edile, ambientale e matematica applicata (DICIEAMA); Giovanni Grassi, Direttore del Dipartimento di Scienze chimiche; Giacomo Maisano, Direttore del Dipartimento di Fisica e di scienze della terra; Giovanni Moschella, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e storia delle istituzioni (dalle ore 9,30); Antonino Pennisi, Direttore del Dipartimento di Scienze cognitive, della formazione e degli studi culturali; i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari) Proff. Vincenzo Fera (Area 10), Francesco Galletti (Area 06), Fortunato Neri (Aree 02 e 04); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori associati) Proff. Francesco Abbate (Area 07), Maria Luisa Calabrò (Area 03), Giuseppe Lo Paro (Area 05), Luigia Puccio (Area 01); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (ricercatori universitari) Proff. Luigi Chiara (Area 11) (dalle ore 9,30), Cinzia Ingratoci Scorciapino (Area 12), Roberto Montanini (Aree 08 e 09), Luigi Rossi (Area 14); i rappresentanti degli studenti Sigg. Salvatore Condò, Saverio Curello, Federico D'Amico, Alfredo Finanze e Domenico Perri; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo Sigg. Angelo Alessandrino, Mario Recupero e il Dott. Maurizio Fallico; il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, Dott. Filadelfio Mancuso; il rappresentante dei dottorandi e assegnisti, Dott. Gianni Toscano; il rappresentante degli specializzandi, Dott. Andrea Conti; il Prof. Francesco De Domenico, Direttore Generale dell'Ateneo, che funge da Segretario.

Assente giustificato il Prof. Giancarlo De Vero, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 10, comma 8, dello Statuto dell'Università.

E', inoltre, presente, dietro invito del Presidente, il Prof. Giovanni Cupaiuolo, Coordinatore del Collegio dei Pro Rettori.

Sono anche presenti la Sig.ra Flavia De Salvo, Responsabile del Settore Segreteria Senato Accademico, la Sig.ra Elvira Santoro, la Dott.ssa Roberta Giuffrida e la Dott.ssa Nunziata Radesi, che coadiuvano nella verbalizzazione.

\* \* \* \* \*

**X - Istanze Mantenimento in Servizio Professori di I<sup>a</sup> Fascia:  
Definizione Criteri Generali per Regolare i  
Trattenimenti in Servizio oltre il limite di età' per il  
collocamento a riposo.**

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Direzione Personale e AA.GG.	
Struttura interessata esecuzione	Direzione Personale e Affari Generali Area Carriere del Personale Settore Professori e Ricercatori	
Altre strutture interessate	Area Ragioneria Ufficio Budget personale docente e tecnico amministrativo	

Il Rettore rammenta che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.83 del 6 maggio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n.240/2010, in quanto ha ritenuto *“priva di giustificazioni l'esclusione della sola categoria dei professori e ricercatori universitari dall'ambito applicativo dell'art.16 d.lgs. n.503/1992”* ed in *“deciso contrasto”* con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Da ciò ne discende la rinnovata possibilità, per il personale docente delle Università, di fare richiesta di mantenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite di età stabilito per il collocamento a riposo.

Tuttavia, in seguito alle modifiche al citato art.16 d.lgs. n.503/1992 introdotte dall'art.72, commi 7-10, del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008, la permanenza in servizio oltre il limite di età non si configura come un diritto potestativo del richiedente, ma è soggetta alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, orientata dalle *“proprie esigenze organizzative e funzionali [...] in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi”*.

Va ricordato, a tal proposito, che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10 del 20 ottobre 2008, nel fornire alcuni indirizzi applicativi relativamente alle novità introdotte dal suddetto art.72 della legge n.133/2008, evidenzia che *“è opportuno che ciascuna amministrazione adotti preventivamente dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio, tenendo conto delle proprie peculiarità, in modo da evitare condotte contraddittorie o incoerenti. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi, [...] dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali o adottati dall'autorità politica o dagli organi di indirizzo. Nel compiere le valutazioni, che dovranno trovare riscontro nella motivazione dell'atto, sarà opportuno tenere in debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente è inserito”*.

Il quadro normativo di riferimento è completato dall'art. 9, comma 31, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge n.122/2010, il quale ha equiparato, in termini finanziari, il trattenimento in servizio ad una nuova assunzione, includendolo nella gestione del turn over.

In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale sopra accennata, sono pervenute, da parte dei Professori Raffaele Tommasini, Giacomo Zaccone, Concetta Epasto e Silvio Sammartano, delle istanze di mantenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo. Successivamente, con nota prot. n. 42944 del 27.8.2013, il Prof. Giacomo Zaccone ha revocato la propria istanza di mantenimento in servizio.

Il Rettore, poi, informa che è pendente al TAR Sicilia – sez. di Catania - un ricorso proposto dal Prof. Raffaele Tommasini avverso le determinazioni di questa Università, di cui alla rettorale prot. n. 1159 del 27.02.2009, relativamente alla decadenza - per effetto di legge - del D.R. n.2295/2008 di mantenimento in servizio del docente in questione per un biennio, dal 01.11.2013 al 01.11.2015.

Con l'istanza avanzata in data 10.06.2013, il Prof. Tommasini ha chiesto a questa Amministrazione di revocare gli atti impugnati e confermare il citato D.R. n.2295/2008 ovvero, in via subordinata, di accogliere la richiesta di mantenimento in servizio fino alla conclusione dell'Anno Accademico 2014/2015.

Da quanto sopra, risulta evidente la necessità che questa Amministrazione adotti preventivamente dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio, come indicato dalla citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2008, in considerazione anche del fatto che il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, nelle sedute del 28.10.2008 e del 28.02.2009, ha deliberato di non concedere i due anni di proroga, previsti dal d.lgs. n.503/1992.

Dopo quanto premesso, il Rettore rappresenta al Senato Accademico che il mantenimento in servizio di un docente di I fascia, non significa solo un aggravio di costi, ma comporterebbe anche l'occupazione di 1 PO nella programmazione del personale. L'aumento del PO, consequenzialmente, farebbe scattare l'aliquota riservata ai Ricercatori.

Il Rettore propone, quindi, al Senato Accademico l'adozione di una misura di carattere congiunturale ed una di carattere strutturale che salvaguardi l'equilibrio del Bilancio attuale, ma che potrà consentire, in futuro, di mantenere le competenze specifiche di cui l'Ateneo avrà bisogno.

In definitiva – sottolinea il Rettore – in atto bisogna valutare se convenga mantenere in servizio un docente di I fascia oltre il limite di età stabilito per il collocamento a riposo, che comunque occupa 1 PO nella programmazione del personale, per poi sfruttare il turn over del 50%, oppure tenere conto dell'onere finanziario che tale mantenimento comporta a carico del Bilancio dell'Ateneo e respingerne la richiesta.

Il Prof. Maisano, condividendo la proposta del Rettore, è, comunque, dell'avviso che sia opportuno, dal punto di vista economico, definire i criteri minimi di mantenimento in servizio dei docenti.

Il Prof. Lo Paro condivide l'impostazione in termini congiunturali, per gli aspetti economici e di rapporti numerici tra le categorie, ma invita anche a prendere in esame le correlazioni di questa problematica con la sostenibilità didattica dei Corsi di Studio, in termini di affidamento degli insegnamenti per il prossimo triennio, così come richiesto dal MIUR.

Il Prof. Pennisi, concordando con il Prof. Lo Paro, evidenzia che, nella programmazione didattica dei dipartimenti si fa conto dell'apporto dei docenti; nella passata gestione era stato posto il problema ed erano stati adottati alcuni criteri in merito ai quali si potrebbe discutere.

Seguono ulteriori interventi, al termine dei quali il Rettore, considerato quanto emerso nel corso del dibattito relativamente ai punti organico e alla sostenibilità dell'offerta formativa, propone di rinviare la trattazione del presente argomento ad una prossima seduta, così da poter meglio approfondire la materia in questione.

Il Senato Accademico, in attesa di una valutazione più approfondita, delibera di rinviare la trattazione del presente argomento ad una prossima seduta.